



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE
EX ART. 11 D.LGS. 68/2012
FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 1 – attività e forme di collaborazione

Il Conservatorio G. Tartini di Trieste, attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti al Conservatorio ai sensi dell'art. 11¹ del d.lgs. 68 del 29 marzo 2012.

Tali forme di collaborazione non possono superare un numero massimo di 200 ore per ciascun anno e consistono nello svolgimento presso il Conservatorio delle attività individuate dal Consiglio Accademico.

Dalle attività sono comunque escluse le attività di docenza, lo svolgimento degli esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi; non si rilasciano pertanto dichiarazioni e certificazioni in merito. Le attività in argomento non comportano l'integrazione degli studenti nella organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici del Conservatorio.

¹ Si riporta l'Art. 11 "Attività a tempo parziale degli studenti" del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.":

1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
- b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
- c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate

Le prestazioni saranno svolte secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Conservatorio.

Art. 2 – criteri di selezione

Possono partecipare alla selezione finalizzata alla stesura di una graduatoria di possibili collaboratori gli studenti che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) le condizioni economiche degli studenti saranno individuate dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) con limiti stabiliti nel triplo dell'importo massimo di cui al decreto ministeriale di aggiornamento degli importi previsto dall'art. 5 comma 11 del DPCM 9 aprile 2001;
- 2) gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio accademici del Conservatorio. Non possono presentare la domanda gli studenti iscritti ad un numero di anni superiore alla durata legale/normale del corso di studi più 1 a partire dall'anno di prima immatricolazione e gli studenti part-time.

L'assegnazione delle predette forme di collaborazione avverrà sulla base di graduatoria annuale formulata secondo i seguenti criteri di merito:

- a) ai fini di determinare la graduatoria, si terrà conto del merito, pesato secondo quanto previsto per il conseguimento del voto di diploma ed arrotondato alla 1 cifra decimale;
- b) gli studenti iscritti al primo anno del triennio vengono posti in fondo alla graduatoria, secondo l'ordine determinato dal voto di ammissione;
- c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito equivalente più disagiate.

Hanno comunque la precedenza gli "studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente" che abbiano segnalato tale condizione all'atto della domanda.

Art. 3 – modalità di selezione

Per ogni anno accademico viene predisposto un avviso pubblico di selezione a firma del Direttore, rivolto agli studenti, che stabilirà le modalità ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle forme di collaborazione e il relativo corrispettivo.

Gli studenti dovranno presentare, nei termini e con le modalità che verranno illustrate nell'apposito avviso pubblico di selezione, la domanda di partecipazione con allegata la relativa attestazione ISEE; in relazione alla domanda il Conservatorio potrà richiedere alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

Lo studente segnalerà, all'atto della domanda, se trattasi di soggetto rientrante nella categoria degli "studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente" che hanno diritto prioritariamente ad accedere ai benefici dell'attività a tempo parziale.

La graduatoria è approvata e resa esecutiva con provvedimento del Direttore sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici amministrativi in base ai criteri di merito e reddito di cui all'art. 2. La graduatoria è resa pubblica mediante opportuna pubblicità e rimane in vigore fino all'approvazione di quella relativa all'anno accademico successivo.

Eventuali istanze di revisione da parte dello studente della graduatoria pubblicata dovranno essere presentate improrogabilmente entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa ed indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica.

Nel caso durante l'anno la graduatoria si esaurisca, il Conservatorio può predisporre uno o più avvisi di integrazione della graduatoria stessa.

Art. 4 – modalità attuative della collaborazione

Gli studenti idonei sono convocati dal Conservatorio esclusivamente per via telefonica nel rispetto della graduatoria e dovranno concordare preventivamente il piano di collaborazione con il Direttore o suo delegato ed assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nel programma di attività prestabilito.

Contestualmente all'inizio della prestazione, lo studente deve sottoscrivere le principali condizioni della collaborazione.

Lo studente è tenuto a registrare giornalmente l'orario effettivamente svolto su appositi fogli presenza.

Il Conservatorio provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore del Conservatorio. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Nei casi di inadempienza o poca produttività da parte degli studenti coadiutori, assegnati alle strutture del Conservatorio per il rapporto di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione negativa anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo studente interessato, al quale verrà erogato il corrispettivo per le sole prestazioni effettuate. Lo studente che abbia riportato una valutazione finale negativa nell'anno precedente, verrà posto in ultima posizione della graduatoria di collaborazione. La rinuncia per motivi personali, di cui lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore, o la perdita della qualifica di iscritto presso questo Conservatorio conclude il rapporto di collaborazione, se in atto, e fa decadere dalla graduatoria. Per i diplomati la qualifica di iscritto si perde al venir meno della possibilità di iscrizione al Conservatorio in altro corso per l'anno accademico.

I Responsabili delle strutture interessate debbono far pervenire all'Ufficio Personale le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni fornite da ciascuno studente selezionato.

L'attività deve concludersi entro due mesi dal termine dell'anno accademico di riferimento.

Art. 5 - corrispettivo

Per le prestazioni eseguite il corrispettivo, per ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione; gli importi sono esenti da imposte ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.lgs. 68/2012. Gli importi possono essere differenziati per tipologia di attività.

L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in oggetto trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio del Conservatorio, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Il Conservatorio corrisponde il suddetto compenso, previa ricezione della richiesta di liquidazione e verifica delle prestazioni effettuate, mediante pagamento di norma entro 60 giorni dalla consegna della relativa documentazione.